



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione

Le sanzioni pecuniarie nell'Unione europea.

Comunicazione C (2019) 1369 relativa alla “*Modifica del metodo di calcolo delle somme forfettarie e delle penalità giornaliere alla Corte di giustizia dell'Unione europea*”.

1. Premessa.

La Commissione europea nella **Comunicazione C (2019) 1369** relativa alla “*Modifica del metodo di calcolo delle somme forfettarie e delle penalità giornaliere alla Corte di giustizia dell'Unione europea*” ha rivisto i criteri per la quantificazione delle sanzioni pecuniarie da comminare agli Stati membri che non si sono conformati a una precedente sentenza che ne ha constatato l'inadempimento al diritto dell'Unione.

Il nuovo criterio di calcolo è entrato in vigore il 25 febbraio 2019 e sarà riesaminato dalla Commissione al più tardi entro cinque anni da tale data.

Le sanzioni applicabili consistono di una penalità giornaliera e di una somma forfettaria e sono calcolate dalla Commissione sulla base di tre criteri specifici:

- a) la gravità dell'infrazione;
- b) la durata dell'infrazione;
- c) la necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione, onde evitare recidive.

2.1. Penalità giornaliera. Sulla base di questi criteri, **l'importo della penalità giornaliera** viene calcolato come segue:

- si moltiplica un importo di base fisso e uniforme (690 euro al giorno) per un coefficiente di gravità (da 1 a 20) e un coefficiente di durata (da 1 a 3);
- il risultato ottenuto si moltiplica per un fattore invariabile per Paese (il *c.d. “fattore n”*) - **che tiene conto sia della capacità finanziaria dello Stato membro interessato (PIL) sia del numero di seggi assegnati a ciascuno Stato membro per i propri rappresentanti al Parlamento europeo.**

Per determinare il fattore «n» di riferimento la Commissione utilizza la media di ciascuno dei due parametri: ossia la media dei PIL degli Stati membri e il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo.

Il “*fattore n*” è fissato per garantire l’efficacia dissuasiva della sanzione.

La Commissione, con la *Comunicazione SEC (2005) 1658* - in coerenza con i principi elaborati dalla Corte (vedi per tutte le sentenze 12 luglio 2005, C-304/02, *Commissione/Francia*, 23 novembre 2003, C-278/01, *Commissione/Spagna*, 4 luglio 2000, C-387/97, *Commissione/Grecia*,¹ che hanno prefigurato un sistema sanzionatorio basato sulla possibilità di applicare cumulativamente, e non in modo disgiunto come previsto dal Trattato, sia una somma forfettaria sia una penalità giornaliera) - ha rivisto e sostituito le due precedenti Comunicazioni, dettando criteri anche per l’applicazione di una **somma forfettaria**.

Questi criteri sono stati avallati dalla Corte di giustizia.

2.2. Somma forfettaria. È stata stabilita una **somma forfettaria minima di base** (pari a 230 euro).

Tuttavia, si è fissato un criterio di calcolo che consiste nel moltiplicare l’importo fisso di base per il coefficiente di gravità (da 1 a 20, che tiene conto dell’importanza delle norme UE oggetto dell’infrazione e delle conseguenze di quest’ultima sugli interessi generali e particolari). Per il calcolo della somma forfettaria non viene applicato il coefficiente di durata incluso, invece, nel calcolo delle penalità giornaliere.

Il risultato viene moltiplicato per il “*fattore n*” e per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione.

In ogni caso, indipendentemente dal calcolo sopramenzionato, la Commissione proporrà sempre alla Corte almeno una **somma forfettaria fissa**, determinata per ogni Stato membro in funzione del suddetto “*fattore n*”, che è quindi elemento comune sia per determinare la somma forfettaria sia per determinare la penalità giornaliera.

Poiché, tuttavia, con questo criterio si ottiene un valore di riferimento per il “*fattore n*” notevolmente inferiore a quello precedente, la Commissione stabilisce un coefficiente di aggiustamento pari a 4,5.

¹ In particolare, Sentenza 12 luglio 2005, C-304/02, *Commissione/Francia*, punti 81 e 82: “81 L’applicazione dell’una o dell’altra di queste due misure dipende dall’idoneità di ciascuna a conseguire l’obiettivo perseguito in relazione alle circostanze del caso di specie. Anche se l’imposizione di una penalità sembra particolarmente adeguata a spingere uno Stato membro a porre fine, quanto prima, ad un inadempimento che, in mancanza di una misura del genere, avrebbe tendenza a persistere, l’imposizione di una somma forfettaria si basa maggiormente sulla valutazione delle conseguenze della mancata esecuzione degli obblighi dello Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici, in particolare qualora l’inadempimento sia persistito per un lungo periodo dopo la sentenza che lo ha inizialmente accertato. 82. Di conseguenza, non è escluso il ricorso ai due tipi di sanzioni previste dall’art. 228, n. 2, CE in particolare qualora l’inadempimento, nel contempo, sia perdurato a lungo e tenda a persistere.”

Di conseguenza, gli importi forfettari standard per calcolare rispettivamente le penalità di mora giornaliere e i pagamenti forfettari sono adeguati come segue:

- a) importo forfettario standard per le penalità di mora giornaliere: euro 690 per 4,5= 3105 euro;
- b) importo forfettario standard per i pagamenti forfettari: euro 230 per 4,5= 1035 euro.

Con i nuovi criteri di calcolo, la somma forfettaria minima per l'Italia passa da 8.651.000 euro a 7.524.000 e il “fattore *n*” è pari a 2,93.